

possa venire estesa fuori del territorio in cui è adesso racchiusa.

Io prego pertanto la Camera a non ispaventarsi (se mi si permette la parola poichè quello che sa un poco di troppo libero in economia credo che spesso spaventa), della proposta di togliere il primo inciso dell'articolo 3.

Se si ammette la facoltà di estendere la privativa da una o più delle provincie in cui si trova a tutto il resto del regno noi apriremo un campo infinito di liti, di processi, che, pur troppo! esistono dappertutto ove sono in vigore leggi di privativa. Ed esistono talmente, che appunto là ove è la sede principale di tutti gl'inciampi e legami possibili in fatto di economia, in Francia, si sta discutendo se le privative debbano mantenersi o no, ed uomini competentissimi, fra cui nominerò solamente Michele Chevalier, hanno apertamente dichiarato in un rapporto ufficiale, che le privative nuocono invece di giovare agl'inventori, e non sono che il mezzo di metterli nelle mani dei *faiseurs d'affaires*, i quali ne traggono il loro profitto.

È giusto che gl'inventori abbiano un premio, ma il tempo delle privative è finito. Nel movimento incessante, rapido delle invenzioni, di tutto ciò che si riferisce all'industria dei nostri giorni, questo inciampo della privativa non serve più; paesi che primi l'hanno stabilita, come l'Inghilterra, se ne preoccupano talmente che, come voi saprete, il Parlamento inglese ha fatto fare inchieste, dalle quali risultò evidentemente, per bocca degli stessi industriali, che le privative non hanno mai giovato nei tempi moderni a nessun vero incremento dell'industria.

Ma questo riguarda una discussione che sarebbe fuori dell'argomento da me proposto, e quindi non voglio insistere. Ripeto solo che, se si guarda a tutti i diversi casi possibili che l'estensione della privativa da una alle altre provincie può far nascere, non si vede che un immenso campo di liti e di processi. Ed io credo che noi dobbiamo fare leggi per ben altro scopo che quello di dar materia a liti dinanzi ai tribunali.

Un'obbiezione è stata fatta, mi pare dall'onorevole Mancini, a questa proposizione. Egli ha detto: come! volete impedire ad un inventore che ha una privativa in una provincia di estenderla al resto del regno, mentre se viene uno straniero con questa medesima invenzione, e chiede di nuovo la privativa, voi gliel'accordate valevole per tutto il regno?

Io credo che questa obbiezione sia l'effetto di un malinteso. Quando viene uno straniero e chiede di nuovo una privativa, se essa esiste già anche in un solo angolo del regno, è certo che gli verrà negata, perchè la cosa non è più nuova. La privativa su quel dato oggetto è già data. Dunque il caso citato non può accadere. Non è la dimanda nuova che dà diritto alla privativa, è la cosa nuova; e quando la domanda si riferisce a cosa già nota, la legge è abbastanza chiara, perchè in tal caso la privativa non possa concedersi.

Quindi, io ripeto, nel riformare questa prima parte del terzo articolo io vedo vantaggi infiniti per la semplicità della legge, e per togliere campo a infinite questioni. Nè veggo danno alcuno per coloro che già posseggono delle privative, perchè se queste non sono già state estese a tutto il regno, è segno che non hanno valore.

**PRESIDENTE.** Do notizia alla Camera di un emendamento proposto dall'onorevole Allievi, che formerebbe il primo periodo di questo articolo. Esso è del tenore seguente:

« La disposizione contenuta nel precedente articolo non è applicabile tutte le volte che l'oggetto cui è conceduta la privativa formi materia di libero esercizio industriale in un'altra parte d'Italia. »

La parola spetta ora al deputato Berti.

**BERTI.** Non comprendo il significato che l'onorevole Cini vuol dare al suo emendamento. Noi abbiamo approvato l'articolo 1 nel quale si dice: « La legge 30 ottobre 1859 sulle privative industriali avrà quindi innanzi vigore in tutto il regno. » Dal punto che abbiamo esteso la legge a tutto il regno, non rimane più che a regolare per mezzo dell'articolo 3 la procedura con cui questa legge si estende.

Ora è evidente che tutti coloro che sono in possesso di un brevetto d'invenzione, specialmente quando questo brevetto è stato dato a norma della legge stessa che venne estesa, qualora si sopprimesse il primo paragrafo dell'articolo 3, tutti questi possessori di un brevetto estenderebbero naturalmente la loro privativa fin dove va la legge, ed avendo ottenuta la privativa a norma della legge 1859, la estenderebbero fin dove va questa legge.

Laonde i Piemontesi ed i Lombardi, e tutti coloro che hanno preso un brevetto d'invenzione a tenore della legge 1859, estenderebbero questo brevetto d'invenzione, mentre tutti gli altri che hanno preso il brevetto di privativa a norma della legge dei cessati Governi non potrebbero estenderla.

In secondo luogo supponiamo che sia annullato questo paragrafo dell'articolo 3, con ciò non si toglie il diritto di fare una nuova domanda di privativa.

Ora, dappoichè ammettete il diritto di fare un'altra domanda di privativa, perchè non volete ammettere il diritto di rinnovare la domanda stessa di privativa, già conseguita sotto alcuno dei cessati Governi?

Dunque se voi non volete togliere a coloro che hanno una privativa a norma della legge dei cessati Governi il diritto di rinnovare questa loro privativa, io non veggo il perchè non si debba regolare questa estensione.

Quindi la soppressione del primo paragrafo non dice nulla, imperocchè non impedisce di rinnovare le domande di privativa, e fare che si estendano a tutte le provincie dello Stato; o altrimenti limita solo a coloro che hanno presa la privativa a norma delle leggi degli antichi Stati il diritto di estensione naturale, derivante dalla legge del 1859, in quanto che la privativa